

La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il comma 8-bis consente agli imprenditori agricoli la possibilità di effettuare “....il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario”.

Infine il comma 8-ter dispone che “L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”.

Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la nota n. 60721 del 10-8-2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle suddette disposizioni, ossia alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l'attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli possa essere svolta.

Nello specifico, ha evidenziato che dalle citate norme deriva che “ .. la vendita diretta ed il conseguente consumo sul posto immediato possono avvenire all'interno di locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso degli stessi”.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare bicchieri di vetro, la Scrivente, con la nota n. 372321 del 28-11-2016, ha già avuto modo, tra l'altro, di precisare che non può escludersi l'utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quanto questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un'attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.

Con riferimento alla possibilità, da parte di un imprenditore agricolo, di consentire il consumo sul posto di un prodotto a base alcolica, il competente Ministero dell'interno, con l'allegata nota n. 4130 del 15-3-2017, in risposta alla nota inviata dalla scrivente Direzione generale n. 10711 del 13-1-2017, concernente la possibilità, da parte degli imprenditori agricoli, di posizionare sul banco di arredo di un locale sito all'interno dell'azienda agricola, un thermos per la vendita e consumo sul posto di vino, ottenuto da attività di trasformazione dei prodotti agricoli, senza servizio assistito e senza l'intervento di alcun operatore di settore, ha evidenziato quanto segue.

“...l'attività di vendita di vendita al minuto e di somministrazione di bevande, alcoliche e non, in esercizi pubblici o aperti al pubblico è soggetta alla legislazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e delle disposizioni connesse (vedi in particolare l'articolo 176 Reg. TULPS per la nozione di vendita al minuto di bevande ai fini di tale legislazione), oltreché per il divieto di vendita in forma ambulante, ai sensi dell'articolo 87 TULPS.

Tali disposizioni non sono state incise dalla citata riforma che, anzi, le ha espressamente richiamate anche con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Come noto, l'articolo 86 TULPS sottopone l'attività in discorso ad una licenza di polizia quale che sia la modalità di conduzione esercitata, purché sia destinata ad un pubblico indistinto (in realtà, la licenza di polizia non è oggetto di materiale rilascio, essendo questo assolto ex articolo 152 Reg. TULPS, dalla SCIA ovvero dall'autorizzazione commerciale prevista).

La soggezione all'articolo 86 TULPS comporta il riconoscimento della perdurante sussistenza dei profili di p.s., per l'esercizio dell'attività (possesso dei requisiti richiesti dal TULPS ai fini del conseguimento delle licenze di polizia; poteri di accesso e controllo degli operatori di polizia ex articoli 16 TULPS, 20 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e 9 della legge 25-8-1991, n. 287; poteri inibitori previsti dall'articolo 100 del TULPS) in quanto aperta al pubblico.

Si ricordano, altresì, tra le disposizioni che disciplinano la vendita di alcolici, quelle contenute nell'articolo 7 del D.L. n. 158 del 2012, nonché la previsione dell'articolo 689 cod. pen., entrambe intese alla tutela della salute dei minori.

Quest'Ufficio ha già avuto modo di sostenere, con il conforto di un parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Firenze, che il citato articolo 689 cod. pen. deve ritenersi riferito a qualsiasi ipotesi di vendita di alcolici, indifferentemente se per il consumo sul posto o per asporto, eseguita nei confronti di minori di anni 16, mentre la stessa vendita o somministrazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 30-3-2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

L'ordinamento, dunque, oltre ad imporre i divieti sopra accennati, fa obbligo all'esercente di accertare la maggiore età del consumatore, salvo che non sia manifesta, mediante l'esibizione di un documento di identità, quale che sia la modalità con cui la vendita di alcolici viene eseguita.

Tale principio, pertanto, non può non ritenersi valido anche nel caso di vendita e somministrazione di vino all'interno di una azienda agricola, pur se priva del servizio assistito".